

- DI GENNAIO

Trattato Albo Speciale

Legittima la cancellazione dall'Albo avvocati se il legale è un dipendente pubblico part time

Corte di giustizia Ue - Sezione V - Sentenza 2 dicembre 2010 - Causa C-225/09

Presidente facente funzione: Levits - Relatore: Ilesic

LA MASSIMA

Norme dell'Unione relative all'esercizio della professione di avvocato - Direttiva 98/5/CE - Articolo 8 - Prevenzione dei conflitti d'interessi - Normativa nazionale che vieta l'esercizio concomitante della professione forense e di un impiego come dipendente pubblico a tempo parziale - Cancellazione dell'iscrizione all'albo degli Avvocati.

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE, della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), nonché dei principi generali della tutela del legittimo affidamento e del rispetto dei diritti quesiti.

2. Detta domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Jakubowska e il sig. Maneggia in merito ad una domanda di risarcimento dei danni, controversia sfociata in un procedimento attualmente pendente dinanzi al Giudice di pace di Cortona, nelle more del quale, a carico degli avvocati che rappresentavano la sig.ra Jakubowska, è stata emessa una delibera di cancellazione dall'albo degli Avvocati di Perugia.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

La direttiva 77/249

3. L'art. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 77/249 così recita:

«La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previsti, all'attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi».

4. L'art. 6 della medesima direttiva prevede quanto segue: «Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o

privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività».

5. Considerate le differenti versioni linguistiche di tale art. 6, e al fine di garantire che tutte queste versioni abbiano la stessa portata, i termini «ente pubblico o privato», che compaiono nella versione italiana di tale articolo devono essere intesi come riferiti alla nozione di «impresa pubblica o privata».

La direttiva 98/5

6. L'art. 3 della direttiva 98/5 così prevede:

«1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro.

2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine: (...)

(...)

7. L'art. 6, n. 1, della stessa direttiva così dispone:

«Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d'origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato».

8. L'art. 7, n. 1, di detta direttiva così prevede:

«Se l'avvocato che esercita con il proprio titolo professiona-

le di origine non ottempera agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante si applicano le regole di procedura, le sanzioni e i mezzi di ricorso previsti nello Stato membro ospitante».

9. L'art. 8 della direttiva 98/5 così recita:

«L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia».

10. Considerate le differenti versioni linguistiche di tale art. 8, e al fine di garantire che tutte queste versioni abbiano la stessa portata, i termini «ente pubblico o privato» che compaiono nella versione italiana di tale articolo devono essere intesi come riferiti alla nozione di «impresa pubblica o privata».

La normativa nazionale

11. L'art. 3, secondo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore legale (*Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia* n. 281 del 5 dicembre 1933), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (*Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia* n. 24 del 30 gennaio 1934), così dispone:

«[L'esercizio, in particolare, della professione di avvocato è] incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni (...) ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni».

12. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 303 del 28 dicembre 1996), come modificata dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (GURI n. 123 del 29 maggio 1997, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 662/96»), prevede, al suo art. 1, commi 56 e 56-bis, quanto segue:

«56. Le disposizioni (...) di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione».

13. La legge 25 novembre 2003, n. 339, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (GURI n. 279 del 1° dicembre 2003, pag. 6; in prosieguo: la «legge n. 339/2003»), entrata in vigore il 2 dicembre 2003, al suo art. 1 così dispone:

«Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge [N. 662/96] non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni».

14. L'art. 2 della stessa legge ha il seguente tenore:

«1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge [N. 662/96] e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione».

Causa principale e questioni pregiudiziali

15. La sig.ra Jakubowska ha convenuto il sig. Maneggia dinanzi al Giudice di pace di Cortona per il pagamento di una somma di EUR 200 a titolo di risarcimento dei danni, in ragione del fatto che quest'ultimo aveva accidentalmente danneggiato l'automobile di sua proprietà.

16. Nell'ambito di tale controversia, la sig.ra Jakubowska si è fatta rappresentare dagli avv.ti. Mazzolai e Nardelli, iscritti all'albo degli Avvocati di Perugia. Questi ultimi, in quanto dipendenti pubblici con impiego a tempo parziale, rientravano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662/96.

17. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 339/2003 e la scadenza del termine prescritto dall'art. 2, n. 1, della stessa, il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, in pendenza del procedimento *a quo* dinanzi al giudice del rinvio, ha emesso due delibere che disponevano la cancellazione di detti avvocati da tale albo.

18. La sig.ra Jakubowska ha presentato una memoria nella quale chiedeva che i suoi avvocati fossero autorizzati a continuare a rappresentarla, adducendo che la legge n. 339/2003 è contraria al Trattato CE, nonché ai principi generali della tutela dell'affidamento legittimo e del rispetto dei diritti quesiti.

19. In tale contesto, il Giudice di pace di Cortona ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni seguenti:

«1) Se gli artt. 3, lett. g), [CE], 4 [CE], 10 [CE], 81 [CE] e 98 [CE] debbano essere interpretati in modo da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge [N. 339/2003], che reintroducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e negano agli stessi, pur in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, l'esercizio della professione disponendone la cancellazione dall'albo degli avvocati con provvedimento del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, salvo che il pubblico dipendente opti per la cessazione del rapporto di impiego.

2) Se gli artt. 3, lett. g), [CE], 4 [CE], 10 [CE] e 98 [CE] debbano essere interpretati in modo da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge [N. 339/2003] (...).

3) Se l'art. 6 della direttiva [77/294], (...) debba essere interpretato in modo da ritenere che esso osti ad una disciplina nazionale quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge [N. 339/2003] (...) laddove tale disciplina nazionale sia applicabile anche agli avvocati dipendenti che esercitano l'attività forense in via di libera prestazione dei servizi.

4) Se l'art. 8 della direttiva [98/5] (...) debba essere interpretato in modo da ritenere che esso non si applichi all'avvocato dipendente pubblico part-time.

5) Se i principi generali di diritto [DELL'UNIONE] della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti ostino ad una disciplina nazionale quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge [N. 339/2003], che introducono l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e si applicano anche agli avvocati già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge (...), prevedendo all'art. 2 solo un breve periodo di "moratoria" per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione forense».

20. In risposta ai quesiti scritti che sono stati posti dalla Corte ai rappresentanti *ad litem* della sig.ra Jakubowska, in applicazione dell'art. 54-bis del regolamento di procedura della Corte, l'avv. Nardelli ha prodotto, con lettera del 31 maggio 2010, un'attestazione del consiglio dell'Ordine degli Avvocati dalla quale risulta che egli resta formalmente iscritto all'albo di tale Ordine fino a che a quest'ultimo sia comunicata la data di notifica della delibera del Consiglio nazionale forense recante rigetto del ricorso dell'avv. Nardelli avverso la decisione di cancellazione che lo concerne.

21. Con la stessa lettera, il sig. Nardelli ha informato la

Corte che l'avv. Mazzolai aveva rinunciato alla procura conferitagli nella causa principale. Inoltre, ha fatto sapere che la sig.ra Jakubowska aveva conferito una procura *ad litem* all'avv. Frigessi di Rattalma al fine di rappresentarla all'udienza dinanzi alla Corte.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

22. Preliminarmente, occorre rilevare che la circostanza che le questioni pregiudiziali non presentino alcun nesso con l'oggetto stesso dell'azione introdotta dalla sig.ra Jakubowska contro il sig. Maneggia non le rende irricevibili. Infatti, dette questioni mirano a consentire al giudice del rinvio di valutare la legittimità di una normativa nazionale la cui applicazione ha suscitato un incidente processuale nella causa principale. Dato che detto incidente fa parte di tale causa, è consentito al giudice interrogare la Corte in merito all'interpretazione delle norme del diritto dell'Unione che, a suo avviso, sono pertinenti al riguardo.

23. Senza rimettere in discussione la possibilità di un siffatto rinvio pregiudiziale, taluni governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonché la Commissione europea, hanno nondimeno sollevato eccezioni d'irricevibilità con riferimento alle questioni sottoposte dal Giudice di pace di Cortona.

24. I governi irlandese e austriaco sottolineano che tutti gli elementi della causa principale, relativi alla possibilità che i procuratori *ad litem* della sig.ra Jakubowska esercitino la professione forense, sono circoscritti all'interno di un solo Stato membro. I problemi di diritto dell'Unione sollevati dal giudice del rinvio sarebbero, quindi, meramente ipotetici e la domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe, per questo motivo, essere dichiarata irricevibile.

25. Secondo il governo ungherese, la normativa italiana menzionata dal giudice del rinvio, comunque, esorbita dall'ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione relative all'esercizio della professione forense, dato che detta normativa nazionale riguarda i dipendenti pubblici, mentre le direttive 77/249 e 98/5 concernono l'esercizio di tale professione da parte di avvocati indipendenti o che lavorano in qualità di lavoratori subordinati di un altro avvocato, di un'associazione o di un'impresa.

26. La Commissione, per parte sua, reputa che la terza questione debba essere considerata come ipotetica e quindi irricevibile, poiché tale questione concerne l'esercizio della professione forense a titolo di prestazione di servizi, mentre la normativa in questione nel procedimento principale riguarda lo stabilimento in qualità d'avvocato.

27. La Commissione esprime anche dubbi quanto alla ricevibilità della quinta questione, alla luce del fatto che la normativa italiana con riferimento alla quale si domanda l'interpretazione di principi generali del diritto dell'Unione, non è stata adottata al fine di dare esecuzione ad obblighi imposti alla Repubblica italiana da tale diritto.

28. Alla luce di queste varie eccezioni d'irricevibilità, va rammentato che le questioni pregiudiziali riguardanti il diritto dell'Unione beneficiano di una presunzione di perti-

nenza. Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. in tal senso, in particolare, sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 25, nonché 1° giugno 2010, cause riunite C-570/07 e C-571/07, Blanco Pérez e Chao Gómez, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).

29. Orbene, quanto alla prima, alla seconda e alla quarta questione, non risulta in modo manifesto che l'interpretazione richiesta non abbia alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto dell'incidente processuale intervenuto nell'ambito della causa principale o che la questione sollevata sia di tipo ipotetico.

30. Da una parte, occorre ricordare che una legge che si estende a tutto il territorio di uno Stato membro può, eventualmente, pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 81 CE (v., in tal senso, sentenze 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, Racc. pag. I-1529, punto 33, nonché Cipolla e a., cit., punto 45). Di conseguenza, la prima e la seconda questione, dirette a determinare se le norme del diritto dell'Unione in materia di concorrenza ostino ad una normativa nazionale quale la legge n. 339/2003, non sono manifestamente prive di pertinenza.

31. Dall'altra parte, per quel che riguarda la quarta questione, occorre rilevare che, come è stato sostenuto all'udienza dal governo italiano e dalla Commissione, la norma sancita dall'art. 8 della direttiva 98/5 non ha solo lo scopo di accordare agli avvocati iscritti in uno Stato membro ospitante con il loro titolo professionale ottenuto in un altro Stato membro gli stessi diritti di cui godono gli avvocati iscritti in detto Stato membro ospitante con il titolo professionale ottenuto nello stesso. Invero, tale norma garantisce anche che questi ultimi non subiscano una discriminazione alla rovescia, il che potrebbe accadere se le norme loro imposte non venissero applicate anche agli avvocati iscritti in detto Stato membro ospitante con un titolo professionale ottenuto in un altro Stato membro.

32. Pertanto, il fatto che il procedimento di cancellazione dall'albo degli Avvocati di Perugia, che è alla base delle questioni pregiudiziali, riguardi avvocati che esercitano la professione di cui trattasi in Italia con il titolo professionale ottenuto in tale Stato membro non comporta assolutamente che la quarta questione sollevata sia ipotetica. Al contrario, l'interpretazione richiesta dell'art. 8 della direttiva 98/5 aiuterà il giudice del rinvio a determinare se la legge n. 339/2003 crei una discriminazione alla rovescia in contrasto con il diritto dell'Unione.

33. La ricevibilità della quarta questione pregiudiziale non è, del resto, inficiata dall'argomento del governo ungherese secondo cui la legge n. 339/2003, riguardando i dipendenti pubblici, non disciplina nessuna delle situazioni di cui

all'art. 8 della direttiva 98/5, che concerne solo gli avvocati che lavorano in qualità di lavoratori subordinati «di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un'impresa pubblica o privata».

34. Al riguardo occorre ricordare che la deroga richiamata dal governo ungherese - vale a dire l'inapplicabilità del diritto dell'Unione ai dipendenti pubblici - vale unicamente per gli impieghi che comportino una partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che presuppongano, pertanto, l'esistenza di un particolare rapporto con lo Stato. Per contro, le norme del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione restano applicabili ad impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta (v. in tal senso, in particolare, sentenze 30 settembre 2003, causa C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, Racc. pag. I-10391, punti 39 e 40, nonché 10 dicembre 2009, causa C-345/08, Pesla, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

35. Quanto, più precisamente, alla nozione di impresa pubblica che figura all'art. 8 della direttiva 98/5, secondo giurisprudenza consolidata, allorché un ente integrato nell'amministrazione pubblica esercita attività che presentano un carattere economico e non rientrano nell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri, esso dev'essere considerato come una siffatta impresa (v., in tal senso, sentenze 27 ottobre 1993, causa C-69/91, Decoster, Racc. pag. I-5335, punto 15; 14 settembre 2000, causa C-343/98, Collino e Chiappero, Racc. pag. I-6659, punto 33, nonché 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, Racc. pag. I-2207, punto 82).

36. Da ciò consegue che l'ambito di applicazione della legge n. 339/2003 - la quale, letta in combinato disposto con il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, cui fa rinvio, riguarda gli avvocati iscritti all'albo di uno degli ordini degli Avvocati della Repubblica italiana che hanno anche un rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione o un'istituzione pubblica soggetta a tutela o a vigilanza della Repubblica italiana o di un suo ente territoriale - coincide con quello dell'art. 8 della direttiva 98/5 per quanto concerne gli avvocati impiegati da un ente che, benché soggetto a vigilanza dello Stato italiano o di uno dei suoi enti locali, costituisca un'«impresa pubblica».

37. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere considerata ricevibile per quanto concerne la prima, la seconda e la quarta questione sollevate.

38. Quanto, per contro, alla terza questione, relativa alla direttiva 77/249 e, quindi, all'esercizio della professione di avvocato a titolo di libera prestazione di servizi, si deve necessariamente constatare che una risposta della Corte a tale questione non potrebbe essere utile al giudice del rinvio. Infatti, l'incidente sollevato dinanzi a tale giudice riguarda la questione se la cancellazione di avvocati dall'albo in applicazione della legge n. 339/2003 sia compatibile con il diritto dell'Unione. Come la Commissione ha giusta-

mente fatto osservare, nel presente contesto viene in considerazione lo stabilimento in qualità d'avvocato e, quindi, la materia disciplinata dalla direttiva 98/5, e non l'esercizio della professione forense a titolo di libera prestazione di servizi.

39. Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere dichiarata irricevibile per quanto concerne la terza questione sollevata.

40. Con riguardo, infine, alla quinta questione, dalla decisione di rinvio risulta che, con tale questione, il Giudice di pace di Cortona invita la Corte ad esaminare, basandosi sulla sua giurisprudenza relativa ai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la modifica in senso sfavorevole risultante, per coloro che vogliono esercitare contemporaneamente la professione forense e un impiego a tempo parziale presso un ente pubblico, dalla legge n. 339/2003, la quale ha posto fine al regime a loro più favorevole, introdotto dalla legge n. 662/96.

41. Orbene, senza che occorra statuire in merito all'argomento d'irricevibilità formulato dalla Commissione con riguardo a tale questione, basti constatare che, comunque, la Corte non può utilmente rispondervi, in mancanza degli elementi necessari per farlo.

42. Quanto al principio della certezza del diritto, per giurisprudenza consolidata una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i singoli dev'essere chiara e precisa, e la sua applicazione dev'essere prevedibile per gli amministratori (sentenza 14 settembre 2010, causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals e Akros Chemicals/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 100 e giurisprudenza ivi citata). Ebbene, né la decisione di rinvio né le osservazioni presentate consentono alla Corte di stabilire sotto quale profilo o per quale ragione la chiarezza o la prevedibilità della legge n. 339/2003 sarebbero messe in discussione.

43. Tutt'al più, il giudice del rinvio ha chiarito la questione relativa a tale principio spiegando che la legge n. 339/2003 produce effetti retroattivi, effetti cui osterebbe il principio della certezza del diritto. La pretesa retroattività della legge n. 339/2003 è, tuttavia, manifestamente contraddetta dalla constatazione, anch'essa contenuta nella decisione di rinvio, che l'entrata in vigore di tale legge non pregiudica il diritto di esercizio concomitante conferito, fino a tale entrata in vigore, dalla legge n. 662/96, considerato peraltro che la legge n. 339/2003 instaura un periodo transitorio di tre anni al fine di evitare che il cambiamento da essa introdotto sia immediato.

44. Relativamente al principio della tutela del legittimo affidamento, per giurisprudenza costante gli amministratori non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (sentenza 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, Racc. pag. I-8343, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di questa giurisprudenza consolidata, una questione pregiudiziale quale la quinta questione sollevata nell'ambito del presente procedimento non può essere util-

mente esaminata dalla Corte, in mancanza di una minima descrizione degli elementi dedotti nella causa principale per dimostrare che l'adozione della normativa ivi discussa configura un'ipotesi diversa da quella in cui il legislatore semplicemente modifichi, per l'avvenire, la normativa esistente.

45. Nel caso di specie, il giudice del rinvio si è essenzialmente limitato a spiegare che la legge n. 339/2003 modifica in modo particolarmente sostanziale e, per taluni, sorprendente il regime precedentemente in vigore in forza della legge n. 662/96. Ebbene, si deve constatare che il solo fatto che il legislatore abbia adottato una nuova legge e che quest'ultima sia considerevolmente diversa da quella anteriormente in vigore non offre alla Corte una base sufficiente per procedere ad un prudente apprezzamento della quinta questione.

46. Alla luce di quanto precede, la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile anche per quanto concerne la quinta questione sollevata.

Nel merito

Sulla prima e sulla seconda questione

47. Con la sua prima e la sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella risultante dagli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, che nega ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale, pur in possesso di un'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'esercizio di tale professione, disponendone la cancellazione dall'albo degli Avvocati.

48. Se è pur vero che, di per sé, l'art. 81 CE riguarda esclusivamente il comportamento delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno tale articolo, letto in combinato disposto con l'art. 10 CE, fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese (citare sentenze Arduino, punto 34, nonché Cipolla e a., punto 46).

49. La Corte ha, in particolare, dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81 CE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, oppure revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (citare sentenze Arduino, punto 35, nonché Cipolla e a., punto 47).

50. Orbene, il fatto che uno Stato membro prescriva agli organi di un'associazione professionale quali i consigli dell'Ordine degli Avvocati dei differenti fori di procedere d'ufficio alla cancellazione dell'iscrizione all'albo degli Avvocati dei membri di tale professione che siano anche dipendenti pubblici a tempo parziale e che non abbiano

optato, entro un termine fisso, vuoi per il mantenimento dell'iscrizione a detto albo, vuoi per il mantenimento della relazione di lavoro con l'ente pubblico presso il quale sono impiegati, non è idoneo a dimostrare che tale Stato membro abbia revocato alla propria normativa il suo carattere pubblico. Infatti, i consigli dell'Ordine non hanno alcuna influenza per quel che riguarda l'adozione d'ufficio, prescritta per legge, delle decisioni di cancellazione.

51. Per motivi analoghi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella in questione nella causa principale imponga o agevoli accordi in contrasto con l'art. 81 CE.

52. Tali considerazioni non sono affatto inficiate né dall'art. 3, n. 1, lett. g), CE, che prevede l'azione dell'Unione europea per quanto concerne un regime che assicuri che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, né dagli artt. 4 CE e 98 CE, che mirano all'instaurazione di una politica economica nel rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

53. Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima e la seconda questione sollevate nel senso che gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l'esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell'apposita abilitazione, disponendone la cancellazione dall'albo degli Avvocati.

Sulla quarta questione

54. Come esposto nella decisione di rinvio, con la sua quarta questione, il Giudice di pace di Cortona domanda, in sostanza, se la possibilità lasciata dall'art. 8 della direttiva 98/5 allo Stato membro ospitante di disciplinare e, quindi, se del caso, di limitare l'esercizio di talune categorie di impieghi da parte degli avvocati iscritti in tale Stato valga anche nei confronti degli avvocati che desiderino esercitare uno di tali impieghi solo a tempo parziale.

55. Al fine di risolvere tale questione, giova rammentare anzitutto che, con l'adozione della direttiva 98/5, il legislatore dell'Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d'iscrizione come avvocato (sentenza 19 settembre 2006, causa C-506/04, Wilson, Racc. pag. I-8613, punto 64).

56. La Corte ha già precisato che, in considerazione di tale obiettivo della direttiva 98/5, occorre ritenere che essa proceda ad un'armonizzazione completa dei requisiti preliminari per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, requisiti essenzialmente limitati alla presentazione a tale autorità di un documento attestante l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine (v., in tal senso, sentenza Wilson, cit., punti 65-67).

57. Tuttavia, come risulta inequivocabilmente dall'art. 6 della direttiva 98/5, l'iscrizione in uno Stato membro ospitante di avvocati che esercitano con un titolo ottenuto in uno Stato membro diverso assoggetta tali avvocati all'applicazione delle regole professionali e deontologiche in vigo-

re nello Stato membro ospitante. Ebbene, tali regole, contrariamente a quelle relative ai requisiti preliminari per l'iscrizione, non sono state oggetto di un'armonizzazione e possono quindi divergere considerevolmente da quelle in vigore nello Stato membro d'origine. Del resto, come conferma l'art. 7, n. 1, della stessa direttiva, l'inosservanza di dette regole può portare alla cancellazione dell'iscrizione nello Stato membro ospitante.

58. Occorre constatare che l'art. 8 della direttiva 98/5 riguarda una categoria specifica delle regole professionali e deontologiche richiamate dall'art. 6 della stessa direttiva, vale a dire quelle che determinano in quale misura gli avvocati iscritti possono «esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di [un'impresa pubblica o privata]».

59. In considerazione degli ampi termini scelti dal legislatore dell'Unione, si deve ritenere che detto art. 8 ricomprenda tutte le regole che lo Stato membro ospitante ha introdotto al fine di prevenire i conflitti d'interesse che potrebbero, secondo le sue valutazioni, risultare da una situazione nella quale un avvocato sia, da una parte, iscritto all'albo degli Avvocati e, dall'altra, impiegato presso un altro avvocato, un'associazione o società di avvocati, un'impresa pubblica o privata.

60. Il divieto imposto dalla legge n. 339/2003 agli avvocati iscritti in Italia di essere impiegati, anche solo a tempo parziale, di un ente pubblico rientra nelle regole di cui all'art. 8 della direttiva 98/5, almeno nei limiti in cui detto divieto concerne l'esercizio concomitante della professione forense e di un impiego presso un'impresa pubblica.

61. Del resto, il fatto che la normativa così introdotta dalla Repubblica italiana possa essere considerata restrittiva non è di per sé censurabile. La mancanza di conflitto d'interessi è, infatti, indispensabile all'esercizio della professione forense ed implica, in particolare, che gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri e degli altri operatori di cui non devono subire l'influenza (v., in tal senso, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., Racc. pag. I-1577, punti 100-102). Occorre, certo, che le regole stabilite al riguardo non vadano al di là di quello che è necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse. La proporzionalità di un divieto come quello imposto dalla legge n. 339/2003 non deve, tuttavia, essere esaminata nell'ambito della presente questione, che non riguarda tale aspetto.

62. Infine, come già constatato nell'ambito dell'esame della ricevibilità di tale questione, occorre sottolineare che l'art. 8 della direttiva 98/5 implica che le norme dello Stato membro ospitante si applichino a tutti gli avvocati iscritti in tale Stato membro, a prescindere dal fatto che essi esercitino con il titolo professionale ottenuto nello stesso Stato o con quello ottenuto in un altro Stato membro.

63. Con riserva di verifica da effettuare al riguardo da parte dei giudici italiani, non risulta che la legge n. 339/2003 si applichi esclusivamente agli avvocati di origine italiana e

produca in tal modo una discriminazione alla rovescia. Certamente, gli avvocati presi in considerazione da detta legge sono quelli interessati ad esercitare un impiego presso enti soggetti a tutela o a vigilanza della Repubblica italiana o dei suoi enti locali. Tuttavia, almeno nei limiti in cui si tratta di impieghi presso imprese pubbliche, gli avvocati iscritti all'albo di uno degli ordini degli Avvocati della Repubblica italiana e sui quali incide quindi il divieto di esercizio concomitante di un tale impiego possono essere non solo cittadini italiani, bensì anche cittadini di altri Stati membri.

64. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la quarta questione sollevata dichiarando che l'art. 8 della direttiva 98/5 dev'essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti e che siano impiegati - vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale - presso un altro avvocato, un'associazione o società di avvocati oppure un'impresa pubblica o privata, restrizioni all'esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro.

Sulle spese

65. Nei confronti delle parti nella causa principale il presen-

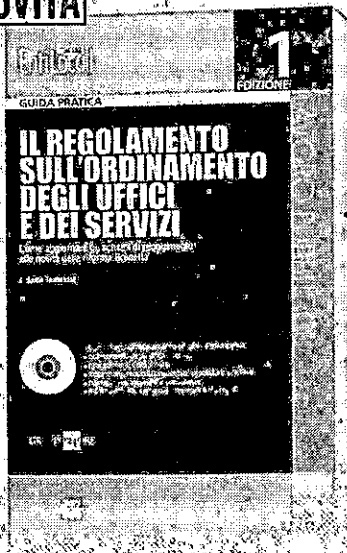
te procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

- 1) Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l'esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell'apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall'albo degli Avvocati.
- 2) L'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati - vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale - presso un altro avvocato, un'associazione o società di avvocati oppure un'impresa pubblica o privata, restrizioni all'esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l'obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro.

I LIBRI DI GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NOVITÀ



IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

di L. Tamassia

Il volume, composto da una prima parte generale, illustrativa delle novità normative e dei principi ispiratori della riforma, contiene gli schemi dei regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la gestione dei procedimenti disciplinari, per le modalità di assunzione agli impieghi, per i requisiti d'accesso e per le procedure selettive dell'ente, per la disciplina del conferimento di incarichi e consulenze con rapporti di lavoro autonomo, e per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente, ed ha come obiettivo di costituire un valido e puntuale strumento per operare l'adeguamento da parte degli enti locali alle norme della riforma Brunetta. Tali schemi sono contenuti anche nel Cd-rom, allegato al volume, in formato editabile e stampabile.

Pagg. 208 - € 35,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.libreria.ilsale24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Prioritario evitare ogni conflitto di interesse

di Salvatore Tripodo

Il divieto imposto ai dipendenti pubblici part time dalla legge 339/2003 («Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato») di esercitare contestualmente la professione di avvocato, riceve ora anche il sigillo di legittimità della Corte di giustizia della Comunità europea. I giudici di Lussemburgo, con sentenza depositata il 2 dicembre sul caso "pregiudiziale" C-225/09, fugano così ogni dubbio di contrasto con i principi comunitari delle normative nazionali che, come quella italiana, precludono agli impiegati a tempo parziale della Pa la possibilità di svolgere in contemporanea l'attività forense.

SI AL FULL TIME

Ammessi dunque, - col placet comunitario - solo avvocati a tempo pieno. Un verdetto che costringe a titolo definitivo quanti dipendenti part time dello Stato, di Regioni, Province e Comuni e nel contempo impegnati anche nel patrocinio di cause legali, a optare esclusivamente per l'una o per l'altra attività. Il fine - a cui è risultata essere sensibile anche la comunità europea - è quello di evitare pericolosi conflitti di interesse a tutela della deontologia professionale degli operatori forensi. Un'incompatibilità quella sancita dalla legge n. 339 che, è bene ricordarlo, non vale ovviamente per gli "avvocati" operanti alle dirette dipendenze di una Pubblica amministrazione che offrono le loro prestazioni solo ed esclusivamente nell'interesse dell'ufficio da cui dipendono.

Il pretesto per il pronunciamento comunitario è arrivato da una controversia interna per risarcimento danni instaurata davanti al Giudice di pace di Cortona, nell'ambito della quale la parte attrice si era fatta rappresentare in giudizio da due avvocati iscritti all'albo professionale di Perugia che erano nel contempo dipendenti della Pa a tempo parziale.

Essendo il cumulo delle due attività diventato illegale con l'entrata in vigore della legge 339/2003 (dopo essere stato consentito per diversi anni grazie alla legge 662/1996), il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia aveva disposto la cancellazione dall'albo dei due assistenti legali, per non avere questi optato in tempo utile (entro 36 mesi dall'entrata in vigore

re della legge) per l'esercizio esclusivo della professione forense o, in alternativa, per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. Nel dubbio che la disciplina non fosse rispettosa dei principi comunitari, lo stesso Giudice di pace investito della vertenza aveva rimesso la questione al vaglio pregiudiziale della Corte di giustizia Ue, chiedendo lumi, in particolare, sull'eventuale contrasto del divieto previsto dalla legge 339/03 con gli articoli 10 e 81 del Trattato (obbligo di tutela della concorrenza nel mercato comune) e con la Direttiva 98/5/Cee (disciplina della libertà di stabilimento degli avvocati).

STORICO DIVIETO

Si tratta di incompatibilità in realtà non nuova all'ordinamento italiano visto che era stata originariamente introdotta dal Rdl 1578/1933, convertito nella legge 36/1934 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore). Tale disciplina oltre a stabilire il divieto - ancora vigente - di svolgere la professione di avvocato unitamente ad altre attività professionali pubbliche e private (ad esempio, notaio, agente di cambio, giornalista professionista e direttore di banca), precludeva infatti l'esercizio dell'attività forense al personale dipendente a vario titolo delle Pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali («qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province e dei Comuni... della Banca d'Italia... del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica...»); con l'eccezione, però, di coloro i quali esercitavano la professione negli uffici legali istituiti presso le amministrazioni per la tutela degli interessi di queste dinanzi all'autorità giudiziaria (uno status che richiede peraltro l'iscrizione nell'"elenco speciale" annesso all'Albo degli avvocati e impone comunque il divieto di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte la Pa).

La legge 662/1996, come accennato, aveva successivamente rimosso tale incompatibilità per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale (prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno),

La giustizia europea ha ritenuto compatibili con la direttiva sulla professione legale le norme nazionali che vietano ai dipendenti part time della Pa l'esercizio in parallelo dell'attività.

Legittimo quindi da parte degli Ordini escludere gli inadempienti

Retroattività, la Cassazione chiama in causa la Consulta

Sul "fronte interno", la recente sentenza comunitaria relativa alla causa C-225/09 della Corte di giustizia non chiude il cerchio della giurisprudenza in materia di avvocatura e lavoro pubblico part time. Con ordinanza interlocutoria n. 24689/2010 resa il 9 novembre scorso (prima, quindi, della pronuncia della Corte Ue) e depositata il 6 dicembre, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite civili, ha infatti accolto l'istanza di alcuni avvocati, dipendenti part time che avevano chiesto la sospensione dell'efficacia delle decisioni del Consiglio nazionale forense riguardanti la cancellazione dall'Albo, chiedendo al-

la Corte costituzionale di verificare l'eventuale contrasto tra alcune disposizioni della legge 339/2003 con gli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione. Ma vediamo i dettagli. Dodici avvocati, dipendenti pubblici a tempo parziale, che si erano avvalsi della legge 662/1996, svolgendo la doppia attività, dopo l'entrata in vigore della legge del 2003 avevano manifestato l'intenzione di mantenere il rapporto di impiego pubblico e di svolgere al contempo attività professionale. I Consigli degli ordini degli avvocati di diverse sedi avevano disposto la cancellazione dagli Albi e anche il Consiglio nazionale forense al quale i

ricorrenti si erano rivolti, impugnando i provvedimenti, aveva confermato la legittimità della cancellazione. Di qui il ricorso in Cassazione, con la prospettazione, da parte dei legali, di diverse questioni riguardanti la conformità della legge 339/2003 con le norme Ue e con le disposizioni della Costituzione. Per quanto riguarda l'eventuale contrasto tra le norme della legge in esame e principi come quello di uguaglianza, libera prestazione di servizi, tutela della concorrenza, diritti, questi e ragionevolezza, la Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati. In particola-

re, la Cassazione ha ritenuto che non venisse in rilievo la questione della conformità del dettato legislativo interno con le norme Ue sulla libera concorrenza e sulla libera circolazione degli avvocati perché la legge non incide sulle modalità organizzative della professione forense bensì sullo svolgimento di un servizio negli enti pubblici. In realtà, a ben guardare, questa soluzione non coincide con quanto affermato dalla Corte Ue che ha rilevato, per poi escluderla, la possibilità che si potesse configurare un contrasto con i citati principi affermati in ambito Ue. Tra l'altro, occorre ricordarlo, nell'interpretare l'articolo 8 della

a esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dando vita di fatto a una platea amplissima di avvocati a mezzo servizio, inevitabilmente invisi alla categoria dei professionisti impegnati a tempo pieno. La reintroduzione del divieto del doppio status a opera della legge 339/2003, ha interrotto una stagione di "liberalizzazione" dell'accesso alla professione che era stata caldeggiata persino dalla stessa Corte costituzionale: ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 189/2001, con la quale la Consulta aveva avuto modo di rimarcare la portata innovativa delle disposizioni contenute nella legge 662/1996, affermando che il sistema non solo non sarebbe stato pregiudizievole per il corretto funzionamento degli uffici pubblici («essendo, anzi, diretto a privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell'efficienza della pubblica amministrazione»), ma avrebbe anzi contribuito a elevare il livello qualitativo dei servizi prestati dalla Pa e dai suoi impiegati (per l'«utilità che il pubblico dipendente può, in ipotesi, trarre, nell'esercizio della professione...»). A fare da contrappeso al superamento del dogma della esclusività della prestazione, sarebbe del resto rimasto quel complesso di regole deontologiche e disciplinari che sovrintende al corretto espletamento della professione.

PERCORSO INTERPRETATIVO

Non è da escludersi quindi che anche tale contesto possa aver condizionato la scelta del giudice a quo di far luce definitivamente sui dubbi motivi di contrasto della legge del 2003 col diritto europeo. Dubbi ora definitivamente fugati dagli eurogiudici con la sentenza del 2 dicembre scorso, che prende le mosse da un esame sostanziale e analitico delle norme comunitarie rilevanti. Se l'articolo 81 Trattato Ce vieta qualsiasi condotta da parte delle imprese suscettibile di distorcere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune (per esempio accordi per la fissazione di prezzi di acquisto o vendita dei prodotti, sul contingentamento produttivo o sugli investimenti), l'articolo 10 CE impone invece agli Stati membri di astenersi dall'adozione di misure che possano in qualche modo compromettere il perseguimento e la realizzazione degli obiettivi fissati dal Trattato. La Direttiva 98/5/Cee ha, d'altra parte, armonizzato in ambito comunitario l'esercizio della professione di avvocato sulla base del principio del mutuo riconoscimento, consentendo agli avvocati che abbiano già acquisito l'abilitazione professionale nel paese di origine di patrocinare cause e svolgere l'attività legale anche negli altri Stati membri, a condizione che siano iscritti presso le autorità competenti dello Stato ospitante e siano assoggettati agli obblighi di legge e alla disciplina professionale e deontologica (con relative sanzioni) vigente in tale Stato.

direttiva 98/5, la Corte di giustizia ha chiarito che la possibilità di prevedere talune limitazioni all'esercizio della professione legale non riguardava solo dipendenti pubblici, ma anche quelli di imprese private. Sostenere, poi, come ha fatto la Corte di cassazione che «i dipendenti pubblici non svolgono servizi configuranti un'attività economica» è in contrasto con una prassi giurisprudenziale ormai consolidata della Corte Ue che non ha accolto tali automatismi e ha sempre ribadito che le norme Ue si applicano anche a dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici che non implicano una diretta partecipazione ai pubblici pote-

ri. La Cassazione, poi, ha analizzato la questione con riguardo alla direttiva 77/249/Cee intesa a facilitare lo svolgimento effettivo della libera prestazione dei servizi e non tenendo conto della direttiva 98/5, tra l'altro arrivando a una conclusione diversa rispetto alla Corte Ue per quanto riguarda l'ambito di applicazione della legge 339/2003. E invero, mentre gli eurogiudici hanno osservato che l'indicata legge sembra applicabile in modo indiscriminato a ogni professionista che abbia anche un lavoro part time che, in quanto avvocato stabilito, è tenuto a iscriversi in Italia, la Cassazione ritiene che detta legge

sia rivolta unicamente agli avvocati italiani pubblici dipendenti iscritti nell'albo forense italiano. Mettendo a confronto l'ordinanza con la sentenza della Corte di giustizia ci sembra che i giudici Ue abbiano concesso un margine ancora più ampio agli Stati, ponendo come unico limite il principio di proporzionalità. Tuttavia, la rimessione della questione alla Corte costituzionale potrebbe riaprire la questione (con il rischio che si verifichi un contrasto tra Corti) proprio perché la Suprema Corte non ha ritenuto manifestamente infondata la tesi secondo la quale, tra l'altro, la legge in discussione contrasterebbe con i principi di

legittimo affidamento e di certezza del diritto proprio con riguardo ai dipendenti part time che avevano effettuato la scelta secondo la vecchia normativa. Ci sembra opportuno ricordare, pur sottolineando che la Corte di giustizia ha ritenuto di non potersi pronunciare sul quesito riguardante la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, che i giudici Ue hanno specificato che «gli amministratori non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali». **Marina Castellana**

La lettura, in chiave sistematica, di tali disposizioni ha indotto la Corte a ritenere innanzitutto legittimo che una legge statale imponga agli ordini professionali di procedere d'ufficio alla cancellazione dai rispettivi albi di professionisti che non abbiano regolarizzato la propria posizione. Premesso, a scanso di equivoci, che l'articolo 81 Ce è applicabile anche alle attività «professionali» (stante l'accezione lata e sostanziale di «impresa» assunta a livello comunitario), secondo gli eurogiudici c'è violazione degli articoli 10 e 81 Trattato Ce solo nei casi in cui lo Stato imponga o favorisca accordi tra «imprese» suscettibili di ledere la concorrenza oppure «deleghi» a operatori privati l'adozione di decisioni in campo economico rientranti nella sua potestà normativa (finendo, in pratica, per revocarne lo stesso carattere «pubblico»). Nel caso di specie non vi è stata evidentemente alcuna delega visto che l'Ordine forense di Perugia ha provveduto alla cancellazione dall'Albo dei due avvocati non in via discrezionale, ma in base alle prescrizioni di legge (la 339/2003, appunto). Né può ritenersi che la stessa legge, per aver reintrodotta l'incompatibilità tra impiego pubblico part time e l'attività forense, possa favorire accordi anticoncorrenziali tra «imprese» (leggi anche: professioni). La Direttiva 98/5/Cee ha operato un'armonizzazione completa in ambito comunitario dei soli «requisiti preliminari» per l'esercizio del-

l'attività legale oltre i confini del Paese di provenienza (riconoscendo agli avvocati il diritto a essere iscritti all'albo professionale di qualsiasi Stato membro ospitante, mediante la mera esibizione del titolo professionale acquisito nello Stato d'origine), lasciando invece le autorità nazionali libere di adottare autonomamente le regole professionali e deontologiche applicabili all'attività forense, purché applicabili tanto agli avvocati «nazionali» quanto a quelli provenienti da altri Stati membri. Pertanto, una disciplina che, come quella italiana, tende in definitiva a salvaguardare l'«indipendenza» della professione forense dai pubblici poteri, evitando pericolosi «conflitti di interesse», è perfettamente aderente ai parametri comunitari trovando in particolare fondamento nell'art. 8 della direttiva. Da notare la particolare enfasi espressa dai giudici comunitari nel sostenere la necessità di evitare possibili reciproche interferenze tra lo status di dipendente pubblico e quello di avvocato del libero foro («la mancanza di conflitto d'interessi è infatti indispensabile...»). A condizione, però, che le misure adottate dagli Stati non vadano oltre i predetti obiettivi, ossia non derogino al fondamentale principio di «proporzionalità». In merito all'eventuale scostamento da tale principio delle restrizioni dettate dalla legge 339/2003, la Corte invoca un'apposita «verifica» da parte dei giudici italiani, trattandosi in definitiva di profilo estraneo al *petitum* della questione pregiudiziale.